



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1709 del 13/12/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1493 del 16/12/2021

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"  
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"  
Ufficio "Selezioni e Mobilità"

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art.33, comma 3, della Legge n.104/92 e successive modifiche e dell'art.6, comma 1, lettera a, del D. Lgs n.119/2011, al dipendente con matricola n. 1288.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001

( D.D. n. 31 del 25/01/2021)

VISTA l'istanza del 07/12/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 41342/21, con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n° 104, modificato dall'art. 24 della legge n.183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro) per assistere il coniuge, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

VISTO il Verbale definitivo del 04/11/2021 del Centro Medico Legale INPS di Messina - Commissione medica per l'accertamento dell'handicap - approvato ai sensi dell'art. 20 comma 1 della legge 3 Agosto 2009, n. 102, dal quale risulta che il coniuge del dipendente è stato riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità fino a novembre 2022, data in cui il verbale prevede la revisione;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente;

VISTO il 3° comma dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n° 104;

VISTO, altresì, l'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) che ha modificato il summenzionato c. 3 dell'art. 33 della legge 104/92 come segue:

“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il

terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente”;

VISTO l'art.33 del CCNL del 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 che, al comma 1, prevede che i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, sono utili ai fini delle ferie e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili e, ai commi 2 e 3, prevede che il dipendente predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso;

VISTE le circolari n. 8/08 e n.13/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il Decreto legislativo n. 119 del 18/07/2011;

VISTO l'art.25, comma 6 bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n.114 dell'11 agosto 2014, che testualmente dispone: “ Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'INPS”;

VISTA la circolare INPS n.127 dell' 8/07/2016 che, in attuazione dell'art.25, comma 6 bis, del D.L. n.90/2014, precisa, nel caso di verbale medico con revisione, che i lavoratori titolari dei benefici della legge 104/92, art. 33 commi 3 e 6, possono continuare a fruire dei permessi della summenzionata legge, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, senza dover presentare una nuova domanda di autorizzazione;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo n.119 del 18/07/2011 che apporta modifiche all'art. 33 della legge 104/92, aggiungendo al comma 3 il seguente periodo:” il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”;

CONSIDERATO che il dipendente con matricola in oggetto indicata, con Determinazione Dirigenziale n. 1048 del 24/09/2021, è stato autorizzato ad assentarsi dal servizio per 3 giorni di permesso mensile, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 104/92 per assistere il padre, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità;

CHE il coniuge, nella qualità di secondo familiare da assistere, per il quale il dipendente ha chiesto di usufruire dei benefici dell'art. 33, comma 3, della legge

104/92 e successive modifiche, rientra nella fattispecie prevista dall'art.6, comma 1, lettera a, del D. Lgs n.119/2011;

VISTA l'istruttoria della Responsabile dell' Ufficio “Selezioni e Mobilità”;

CONSIDERATO, pertanto, che l'istanza dell'interessato può essere accolta;

VISTA la L. R. n° 48 dell'11 dicembre 1991 e la L.R. n° 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D. Lgs n.267/2000;

VISTO il D. Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L. R. n° 8/2014;

VISTA la L. R. n° 26/2014;

VISTA la L. R. n° 15/2015;

VISTA la L. R. n°8/2016;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

## D E T E R M I N A

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad assentarsi dal servizio per giorni 3 di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 18 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) e dell'art.6, comma 1, lettera a, del D. Lgs. n.119/2011, per assistere il coniuge, (nella qualità di secondo familiare), riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando lo stesso non venga ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria continuativa;

STABILIRE che, dalla data di revisione (novembre 2022) del verbale medico di riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap del coniuge, il dipendente con matricola indicata in oggetto, potrà continuare ad usufruire dei benefici summenzionati fino al completamento dell'iter sanitario di revisione;

CHE il dipendente dovrà trasmettere all'Ufficio competente il nuovo verbale medico, non appena in suo possesso, con l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni

variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata;

CHE, nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave del coniuge, gli effetti del provvedimento di autorizzazione dei benefici cesseranno con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Alla Commissaria Straordinaria;

Alla Segretaria Generale;

All' Ufficio "Albo Pretorio";

Alla Dirigente della I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale";

Alla Responsabile del Servizio " Politiche Sociali, del Lavoro, dello Sport, Giovanili ed Occupazionali;

Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Felice Sparacino  
Delegato Funzioni Dirigenziali  
Ex art.17, comma 1 bis, D. Lgs 165/2001  
( D. D. n. 31 del 25/01/2021)

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Felice Sparacino  
Delegato Funzioni Dirigenziali  
Ex art.17, comma 1 bis, D. Lgs 165/2001  
(D. D. n. 31 del 25/01/2021)